



Aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese di estetica, acconciatura e tatuaggio

Obiettivo

1. Migliorare percezione del rischio
2. Raggiungere maggiore consapevolezza delle possibili misure di prevenzione

Alcune problematiche sono spesso sottovalutate:

- postura o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, che potrebbero essere risolte con una più efficace organizzazione del lavoro (per esempio, rotazione sui compiti) o attraverso semplici accorgimenti nella scelta degli arredi o nella progettazione del layout dei locali,
- rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA)
- rischi da esposizione ad agenti biologici

ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA

- **Valutare tutti i rischi;**
- **Programmare la prevenzione;**
- **Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- **Rispetto dei principi ergonomici;**
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio,
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici

ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA

- **Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;**
- **Controllo sanitario dei lavoratori;**
- Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e destinazione ad altra mansione
- **Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori**
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Informazione, formazione per i dirigenti e preposti
- **Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**
- Misure di emergenza
- Segnali di avvertimento e sicurezza
- **Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti**

ART. 2 – definizione di LAVORATORE

LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di **apprendere un mestiere, un'arte o una professione**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 3 – campo di applicazione

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Tutte le aziende

- con almeno un lavoratore (personale dipendente, persone a chiamata, soci lavoratori, stagisti, tirocinanti, ...)
- indipendentemente dal livello di rischio indicato dalla classificazione Ateco dell'attività

devono valutare i rischi presenti in azienda e redigere un DVR specifico per la propria attività.

ART. 28 – valutazione dei rischi

Durante la valutazione dei rischi il datore di lavoro prenderà in considerazione **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle differenze di **genere**, all'**età**, alla **provenienza** da altri Paesi e quelli connessi alla **specificità tipologia contrattuale**

ART. 28 – valutazione dei rischi

Il DVR conterrà:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (*criteri di semplicità, brevità e comprensibilità*);**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;**
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare*
- f) l'individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento*

ART. 18 – obblighi del DATORE DI LAVORO

La valutazione dei rischi è in capo al **datore di lavoro**, il quale è inoltre tenuto a:

- **considerare capacità e condizioni dei lavoratori, al momento di affidare i rispettivi compiti, in rapporto alla loro salute e sicurezza;**
- **adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;**
- **fornire adeguati e idonei dispositivi di protezione individuale, ove previsti;**
- **nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, ove prevista.**
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
- comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore
- vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità

ART. 20 – obblighi del LAVORATORE

Al tempo stesso, i **lavoratori** sono obbligati a:

- partecipare ai corsi di informazione/formazione e addestramento
- utilizzare sempre e in modo appropriato i DPI, ove previsti
- segnalare subito al datore di lavoro eventuali deficienze di mezzi, DPI e situazioni di pericolo
- sottoporsi alle visite mediche, se previste dalla valutazione dei rischi

ART. 25 – Obblighi del MEDICO COMPETENTE

- a) **collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi**, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute
- b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- c) **istituisce, aggiorna e custodisce**, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato. Il luogo di custodia sarà concordato al momento della nomina

ART. 25 – Obblighi del MEDICO COMPETENTE

- d) **consegna al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
- e) **consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.
- f) --- ABROGATA ---
- g) **fornisce informazioni** ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria..
- h) **informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria**, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- i) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione

ART. 25 – Obblighi del MEDICO COMPETENTE

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;**
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
- n) comunica con autocertificazione al Ministero della Salute il possesso dei titoli e requisiti dell'art.38

ART. 25 – Obblighi del MEDICO COMPETENTE

COLLABORA:

valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

predisposizione delle **misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica** dei lavoratori

attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

organizzazione del servizio di **primo soccorso**

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**

SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'**ambiente di lavoro**, ai **fattori di rischio professionali** e alle **modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**.

Visita medica
Questionari clinici
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi



SORVEGLIANZA SANITARIA

PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico
competente in funzione dei
rischi specifici

Include gli **esami clinici e biologici** e indagini diagnostiche **MIRATI AL RISCHIO** (il meno invasivi possibile)

Va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi

ART. 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA

È effettuata dal medico competente

Nei casi previsti dalla normativa vigente

Nei casi previsti dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva ex art. 6

Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

SORVEGLIANZA SANITARIA

Fattori di Rischio	Attivazione della Sorveglianza Sanitaria	Riferimenti legislativi
Videoterminale - VDT	Impiego sistematico ed abituale per periodi superiori a 20 ore settimanali	Artt. 173 e 176, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rischio chimico	Non irrilevante per la salute	Art. 224, comma 2 e 229 comma 1, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Agenti cancerogeni/ mutageni	Lavoratore definito ESPOSTO e iscritto nell'apposito registro	Artt. 236 e 242 D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rumore	Al superamento del valore superiore d'azione	Art 196, comma 1 D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Vibrazioni	Al superamento del valore d'azione	Art 204 comma 1 D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
MMC - Movimentazione manuale del carico	Se il DVR individua condizioni di rischio	Titolo VI, Art. 168, lett. d D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rischio biologico	Se il DVR individua condizioni di rischio	Art 279 D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Lavoro notturno	Inteso come >80 gg/anno	D.Lgs 66/2003, D.Lgs 213/04
Radiazioni ionizzanti	Lavoratori esposti di categoria A e B	D. Lgs 230/1995 s.m.i.
Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IR, laser)	Se il DVR individua condizioni di rischio	Art 218, All. XXXVII D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)	Se il DVR individua condizioni di rischio	Art 211, All. XXXVI D.Lgs 9 aprile 2008, n 81,
Lavori nei cassoni ad aria compressa		D.P.R. 321/56
Altri rischi (es. sovraccarico bio-meccanico dell'arto superiore; posture fisse e incongrue)	Se il DVR individua condizioni di rischio, anche mediante contributo del medico competente	Art 28, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81

ART. 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA

Visita medica **preventiva**

Visita medica **periodica** (di norma una volta all'anno)

Visita medica **su richiesta del lavoratore**

Visita medica **in occasione del cambio della mansione**

Visita medica **alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti**

Visita medica **preventiva in fase preassuntiva**

Visita medica **precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito dell'**assenza** per motivi di salute, superiore a **60 giorni**



ART. 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA

VIETATA

per accertare stati di gravidanza

negli altri casi vietati dalla vigente normativa

NON deve comprendere accertamenti

che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica

su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

**Esclusi
(solo per specifiche
mansioni):**

alcol-dipendenza

assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti

ART. 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA

Giudizi di idoneità alla mansione specifica:

Idoneità

Idoneità parziale, temporanea o permanente:

con prescrizioni

con limitazioni

Inidoneità, temporanea o permanente

Il medico competente **informa per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **RICORSO**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente

Tutela della maternità


Principali Fattori di Rischio	Provvedimento
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA (più della metà dell'orario di lavoro)	DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	DIVIETO IN GRAVIDANZA
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per LS Niosh > 1)
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per punteggio check list ocra $\geq 11,1$)
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti per inalazione)	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Tutela del lavoro dei minori

(Legge 977/67, modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00)

Legge 9/8/2013 n. 98: abrogazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di molti certificati attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro, fra gli altri: «limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di ... apprendisti e ... minori».

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. **Nel caso, quindi, in cui il minore dovrà essere adibito a mansioni per le quali dalla Valutazione sono risultati rischi per la salute e la sicurezza, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno essere eseguite dal medico competente nominato dall'azienda.**



Sovraccarico biomeccanico

Rischio di sviluppare disturbi/patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Le strutture anatomiche più colpite:

- **Rachide:** cervicalgia, dorsalgia, lombalgia
- **Arti superiori:** sindrome del tunnel carpale, patologie della spalla e del gomito
- **Arti inferiori:** gonalgie, patologie a carico del piede

Fattori di rischio:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ▪ Movimenti ripetitivi | ▪ Stazione eretta prolungata |
| ▪ Posture incongrue | ▪ Inadeguato recupero funzionale |
| ▪ Uso di forza | ▪ Movimentazione manuale di carichi |

Sovraccarico biomeccanico

Rasatura manuale

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			23.9	10.6

Taglio dei capelli

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			21.3	18.6

Tintura dei capelli

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			22.6	12.6

Piega con phon

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			14.6	39.9

Massaggio linfodrenante

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			26	26

Manicure/pedicure

Check-list OCRA	FASCIA	RISCHIO	Punteggi Check-list OCRA* riferiti ad 8 ore di adibizione al compito	
≤ 7.5	VERDE	Accettabile		
7.6 - 11.0	GIALLO	Molto lieve		
11.1 - 14.0	ROSSO L.	Lieve		
14.1 - 22.5	ROSSO M.	Medio		
≥ 22.6	VIOLA	Elevato		
			Arto DESTRO	Arto SINISTRO
			15.5	6.5

Sovraccarico biomeccanico

Il datore di lavoro adotta le misure tecniche/organizzative/procedurali necessarie **per evitare/ridurre** il rischio:

- spazi di lavoro adeguati
- sedie, lavabi, lettini regolabili in altezza (o postazioni differenziate in relazione all'altezza del cliente)
- sgabelli regolabili in altezza per l'operatore
- tappeti defaticanti
- utilizzo di attrezzature da lavoro leggere e dal design ergonomico per evitare piegamenti estremi del polso
- organizzare la rotazione tra gli operatori consentendo pause regolari
- FORMAZIONE DEL PERSONALE
- Sorveglianza sanitaria

Rischio biologico

In numerose operazioni il contatto con il cliente può esporre il lavoratore a sangue e liquidi biologici quali sebo, sudore, saliva o a rischio di infezioni causate dalla presenza di lesioni infettive sulla cute del cliente

Parassitosi:


- Pidocchi della testa
- Scabbia

Infezioni della cute di origine batterica:

- Impetigine
- Ascessi
- Follicoliti

Virus:

- Verruche cutanee
- Lesioni da herpes virus
- Morbillo, Varicella, Rosolia
- Epatite B, Epatite C, HIV




**Contatto diretto
e indiretto**

Rischio biologico

Nella maggior parte dei casi sono sufficienti per contenere il rischio:

- specifiche regole di comportamento
- il corretto utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale



FORMAZIONE

=

*Tutti i clienti sono da considerarsi
potenzialmente infetti*



Precauzioni standard di sicurezza

Rischio biologico

Precauzioni standard:

- Igiene delle mani
- DPI
- Procedure per la manipolazione e disinfezione degli strumenti
- Corretto smaltimento dei rifiuti
- Norme igieniche
- Pulizia dell'ambiente


Rischio biologico

- E' opportuno **informarsi** in merito allo stato di salute ed eventuali patologie di rilievo
- **Ispezionare** visivamente e con i guanti cute e cuoio capelluto dei clienti
- Utilizzare strumenti **monouso**
- Nel caso non fosse possibile, effettuare con massima cura la **pulizia**, la **disinfezione** e la **sterilizzazione** degli strumenti di lavoro
- Cambio ad ogni cliente di asciugamani e biancheria che, se non monouso, andranno opportunamente disinfettati
- **Sorveglianza sanitaria** (se necessaria)
- Procedura in caso di **infortunio a rischio biologico**



RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Guida non vincolante alla buona prassi
nell'attuazione della direttiva 2006/25/CE
«Radiazioni ottiche artificiali»



L'Europa sociale



Giustificate



Lampada
montata



Proiettore



Ammazza-insetti elettronico



Schermi
ra



Schermi



itali portatile



Luce da tavolo



LED indicatore



RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio ROA

Sorgente	Possibilità di sovraesposizione
Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione	Elevata
Lampada per fotoindurimento di polimeri	Media
Lampade o sistemi LED per fototerapia	Elevata
Lampade Scialitiche da Sala Operatoria	Bassa (Elevata se visione diretta)
Lampade abbronzanti	Media – Elevata
Apparecchiature con sorgenti IPL (Intense Pulsed Light) per uso medico o estetico	Elevata – Molto elevata

per i Laser se 1M, 2M, 3R, 3B e 4

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Le principali attrezzature utilizzate che possono comportare rischio potenziale di esposizione a radiazioni ottiche artificiali sono:

- Lettini e Lampade abbronzanti a raggi UV;
- Soft Laser per trattamenti rilassanti e tonificanti della cute;
- Laser estetico per la depilazione;
- Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione (Luce Pulsata);
- Polimerizzatore UV per ricostruzione unghie;
- Sterilizzatrice a UV

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

La Radiazione Ottica ha una limitata capacità di penetrazione, ne segue che gli effetti di tale interazione avverranno solo a carico degli organi più esterni:

▪ CUTE

▪ OCCHIO

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Tabella A.1_a) Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull'occhio e la cute

Regione spettrale	Occhio		Cute	
	Effetti a breve termine	Effetti a lungo termine	Effetti a breve termine	Effetti a lungo termine
Ultravioletto C (Da 100 a 280 nm)	Fotocheratite Fotocongiuntivite	Pterigio	Eritema (Ustione della pelle) Immunosoppressione	Tumori cutanei Fotoinvecchiamento della pelle
Ultravioletto B (Da 280 a 315 nm)				
Ultravioletto A (Da 315 a 400 nm)	Cataratta fotochimica	Cataratta	Fotosensibilità Reazioni fototossiche	Ustione della pelle
Visibile (Da 380 a 780 nm)	Lesione fotochimica e termica della retina		Reazioni fotoallergiche	
Infrarosso A (Da 780 a 1400 nm)	Cataratta Ustione della retina	Cataratta	Ustione	
Infrarosso B (Da 1400 a 3000 nm)	Cataratta, Ustione della cornea			
Infrarosso C (Da 3000 nm a 1 mm)	Ustione della cornea			

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai **lavoratori particolarmente sensibili al rischio**

Obiettivo: prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, prevenire effetti a lungo termine e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

Soggetti particolarmente sensibili

- **Donne in gravidanza e minori**
- **Albini ed individui del fototipo 1 (UV)**
- **Portatori di malattie del collagene** (es sclerodermia, LES) (UV)
- **Soggetti in trattamento con farmaci fotosensibilizzanti** (antibiotici, FANS, diuretici, ipoglicemizzanti...)
- **Soggetti affetti da alterazione dell'iride o della pupilla**
- **Soggetti portatori di drusen (Luce Blu)**
- **Soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate** (es. LES, orticaria solare, psoriasi) (UV e IR)
- **Soggetti portatori di lesioni cutanee maligne o pre-maligne (UV)**
- **Soggetti epilettici per esposizione a luce visibile intermittente**
- **Soggetti portatori di cristallino artificiale**

Sorveglianza sanitaria

Considerato che gli organi bersaglio della radiazione ottica sono rappresentati dall'**occhio** e dalla **cute**, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, oltre ad una scrupolosa anamnesi volta a individuare in sede di visita preventiva potenziali **condizioni di particolare sensibilità** al rischio ed eventuali pregresse o attuali esposizioni di natura occupazionale o extra-occupazionale, può avvalersi, quali **accertamenti complementari** in sede preventiva e periodica, della **visita oculistica** e della **visita dermatologica**.

Sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda i **lavoratori particolarmente sensibili** che potrebbero presentare un rischio significativo anche per valori di esposizione inferiori ai limiti e che sono individuabili in fase di visita medica preventiva, il M.C. può disporre **visite periodiche a scadenza più ravvicinata** e individuare eventuali **misure protettive specifiche** da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell'esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale.

Formazione, informazione

Devono sempre comprendere:

- descrizione delle sorgenti di ROA utilizzate;
- conoscenza della segnaletica relativa alle ROA
- risultati della valutazione del rischio
- rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle ROA
- condizioni che classificano un lavoratore come sensibile
- diritto alla sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa
- misure di protezione e prevenzione adottate:
 - uso corretto delle attrezzature
 - procedure di lavoro
 - quando e come indossare correttamente i DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

- **Guanti**
- **Grembiuli**
- **Manicotti**
- **Facciali Filtranti**
- **Occhiali**

Nota: il DVR deve contenere un sezione dedicata ai DPI ritenuti appropriati in relazione alle fasi di lavoro analizzate, in accordo con quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto o indicato dal produttore dell'attrezzatura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Art. 77 comma 4 - Il datore di lavoro:









- a) mantiene in efficienza i DPI...;
- ...
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- ...
- e) **informa** preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- ...
- h) assicura una **formazione** adeguata e organizza, se necessario, uno specifico **addestramento** circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (rischio chimico e biologico)

Art 78 - I lavoratori:

1. si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
2. utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute
3. a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa
- ...
5. segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente nei DPI



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

PITTOGRAMMA	Categoria di pericolo o applicazione	PITTOGRAMMA	Categoria di pericolo o applicazione
	Pericoli meccanici		Pericoli da microrganismi
	Taglio da urto		Pericoli da freddo
	Elettricità statica		Calore e fuoco
	Pericoli chimici		Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

La protezione delle mani:

- Le mani costituiscono la **parte del corpo più vulnerabile**
- Non è soltanto il contatto con i **prodotti** a costituire una possibile fonte di pericolo: la stessa esposizione continua all'**acqua associata all'uso di saponi (e shampoo)**, determina una diminuzione del potere protettivo della cute favorendo la formazione di microlesioni
- Necessario mantenere
 - un'adeguata **idratazione** attraverso l'uso regolare di una creme protettive
 - lavarsi con saponi neutri dopo l'impiego di qualunque prodotto
 - **asciugare** accuratamente le mani utilizzando materiale pulito ed asciutto.

N.B. Evitare di indossare anelli o bracciali che tendono a trattenere acqua ed impediscono di asciugare completamente le mani

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

I **guanti** sono necessari per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti: proteggono il cliente da infezioni e l'operatore dal contatto con qualsiasi agente patogeno, fluido corporeo, sangue...

N.B. Non tutti i tipi di guanti, comunque, offrono una adeguata protezione:

- in lattice: potente allergizzante sebbene dotati di grande elasticità, sensibilità e comfort
- in vinile: minor potere allergizzante ma scarsa resistenza meccanica
- **nitrile**: non vi sono evidenze di capacità sensibilizzanti ed hanno proprietà tattili e di resistenza a strappi o punture simili a quelli in lattice

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Essenziale una corretta informazione su:

Quando usarli?

Durante tutto il periodo di effettuazione delle operazioni che prevedono:

- contatto con mucose o cute non integra
- manipolazione di aghi
- utilizzo di sostanze chimiche
- contatto con materiale potenzialmente contaminato

Quando cambiarli?

- Prima e dopo il contatto con un nuovo cliente
- Passando da una zona contaminata (es. area inguinale) ad una pulita del corpo (es. viso)
- Dopo il contatto con il sangue o secrezioni corporee
- Quando sono visibilmente sporchi
- Dopo il contatto con oggetti o superfici che potrebbero essere contaminati
- In caso di rottura

Cosa non fare:

- Non toccarsi occhi, naso o bocca con i guanti
- Non lavare mai guanti per riutilizzarli
- Non tenere unghie lunghe o artificiali
- Non utilizzare il DPI oltre la scadenza indicata

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Camici/Grembiule monouso

- Devono essere sempre utilizzati per proteggere la cute ed evitare di contaminare gli abiti “civili”
- Devono essere a maniche lunghe, con gli elastici ai polsi e lunghi fino al ginocchio
- Togliere il camice sporco il prima possibile e lavarsi le mani per evitare contaminazione dell’ambiente e delle superfici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

DPI a protezione degli occhi

- Devono essere confortevoli, permettere una visione periferica sufficiente, di misura giusta
- Devono fornire **protezione da spruzzi e goccioline respiratorie dagli angoli**
- Utile utilizzo di schermi facciali che si estendono fino al mento

N.B. Gli occhiali personali non sono considerati protezione degli occhi sufficiente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

La Mascherina chirurgica

- **Non è un DPI ma un presidio medico**
- Evitano che chi le indossa contamini l'ambiente ma NON PROTEGGONO, se non in minima parte, chi le indossa
- Coprendo naso e bocca impediscono la fuoriuscita di secrezioni respiratorie, goccioline e particelle infettanti verso l'esterno

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Maschere filtranti = DPI

- PROTEGGONO SIA CHI LA INDOSSA SIA GLI ALTRI
- Classificate in FFP1 – FFP2 – FFP3 in funzione della loro efficacia filtrante:
 - FFP1: Filtrano 80% delle particelle che si trovano nell'aria fino alle dimensioni di 0.6 μm
 - FFP2: 94%
 - FFP3: 99%

NB. Possono essere dotate di valvole di espirazione (migliorano la compliance in caso di uso prolungato); proteggono chi la indossa ma NON gli altri (il flusso d'aria in uscita potrebbe essere potenzialmente infetto)

Altri elementi di sicurezza

Le misure possibili sono diverse e dipendono dalla singola attività

- utilizzare **prodotti conformi alla normativa europea**;
- leggere con attenzione le **etichette** dei prodotti
- definire delle **procedure** di impiego dei prodotti;
- limitare il tempo di esposizione;
- garantire una **ventilazione** ottimale degli spazi;
- utilizzare macchine e utensili a norma, **marchiati CE** e dotati di manuale d'uso e manutenzione;
- usare adeguati DPI dotati di marcatura CE;
- adottare le corrette **misure di igiene personale**;
- attivare la **sorveglianza sanitaria**

Altri elementi di sicurezza

I locali di lavoro devono essere soggetti a regolare **manutenzione e pulizia**.

In particolare:

- dedicare alle fasi di preparazione delle miscele un'**area separata** dal resto del locale
- utilizzo di un'adeguata cappa aspirante in tale area per ridurre l'esposizione
- raccogliere immediatamente con un panno umido i residui di polvere ossidante
- dopo ogni trattamento lavare recipienti, utensili, rubinetti, lavabi, piani di lavoro, carrelli
- lavare regolarmente gli arredi e gli ambienti di lavoro
- adottare **camici da lavoro**, riporli in armadietti con scomparti separati dagli abiti civili

Altri elementi di sicurezza

- occorre eseguire un **corretto smaltimento dei rifiuti**
- pulire almeno una volta all'anno gli impianti di **ventilazione-trattamento aria** secondo le previsioni di legge
- custodire i **prodotti per la pulizia** e le attrezzature in locale/spazio dedicato
- controllare le scadenze di tutti i prodotti utilizzati compresi i prodotti per la disinfezione
- la **biancheria non monouso** andrà cambiata e raccolta in un **sacco impermeabile** da inserire in un contenitore rigido facilmente lavabile e disinfettabile, dotato di chiusura/coperchio.
- “**non fumare**” e “**non mangiare e non bere**” nel luogo di lavoro

Altri elementi di sicurezza

Aspetto fondamentale è la **formazione dei lavoratori**

Permette di conoscere, riconoscere, prevenire e affrontare le situazioni di rischio:

- **formazione sulla sicurezza per i lavoratori**, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
- formazione rispetto alle **procedure interne** (smaltimento rifiuti, sterilizzazione, gestione infortuni a rischio biologico, ...)
- formazione addetti al **primo soccorso**;
- formazione addetti **antincendio**;
- eventuale **formazione specifica** per l'uso di particolari attrezzi o macchinari, in base a quanto evidenziato nel DVR
- addestramento sull'uso dei **DPI**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Grazie per l'attenzione

Maddalena Minerva – SPSAL Modena

m.minerva@ausl.mo.it